



Roma, 26 Novembre 2019

CIRCOLARE N. 20/2019

Prot. 131/2019
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Nomina Organi di Controllo in Srl e cooperative entro il 16 Dicembre 2019.

È prossima la scadenza del termine, fissato al 16 Dicembre 2019 in virtù dell'art. 379 del D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, meglio noto come "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", per l'adeguamento alla norma, di recente aggiornata, di cui all'art. 2477 Codice Civile.

Salvo eventuali proroghe, entro quella data le società rispondenti ai requisiti sotto indicati avranno l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo, Sindaco e Revisore legale dei Conti.

Riepiloghiamo, in sintesi, in cosa consiste l'obbligo:

- Campo di applicazione

- società per azioni (S.p.A.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.A.): come noto, tutte;
- società a responsabilità limitata (**S.r.l.**): se ed in quanto la società soddisfi, anche uno soltanto, dei seguenti requisiti:
 - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - ha superato per due esercizi consecutivi (ad oggi, se l'esercizio coincide con l'anno solare, il 2017 e 2018) almeno uno dei seguenti limiti: i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità;
- società cooperative (**Soc. Coop.**):
 - se ed in quanto la società soddisfi, anche uno soltanto, dei requisiti sopra indicati a proposito di S.r.l.
 - se emette strumenti finanziari non partecipativi ex art. 2543 Cod. Civ.

- Contenuto dell'obbligo

- verificare la conformità dell'atto costitutivo alle norme del Codice Civile riguardanti la nomina, le competenze e i poteri degli organi di controllo, sindaco o revisore.
- nominare, in difetto, e ricorrendone i presupposti, l'organo di controllo.

- Organi coinvolti

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'**Assemblea dei soci**, la cui convocazione sul punto rappresenta un dovere degli **Amministratori**.

In difetto di nomina, quando obbligatoria, è previsto il potere di provvedervi da parte del Tribunale competente, su richiesta di chiunque abbia interesse o su segnalazione della Camera di Commercio, in qualità di conservatore del Registro Imprese.

- Termini

L'art. 379, comma 3°, del nuovo Codice della crisi d'impresa, ha concesso nove mesi di tempo per nominare l'Organo di controllo interno alle società che debbano provvedervi. Essendo questa norma entrata in vigore il giorno 16 marzo 2019 (a differenza del corpo principale del Codice della crisi che entrerà in vigore nell'agosto 2020), detta norma fa sì che il termine cui fare riferimento sia quello del 16 dicembre 2019.

L'interpretazione letterale e prudentiale della norma induce a ritenere che entro quella data debbano essere assolti, ricorrendone i presupposti, entrambi i contenuti dell'obbligo, modifica statutaria e nomina dell'organo.

- Sanzioni

In capo agli amministratori che, ricorrendone i presupposti, non promuovano le iniziative loro attribuite ai fini della nomina dell'organo di controllo, potrebbe essere contestato:

- impedito controllo, ex art. 2625, comma 1, Cod. Civ. (fino a € 10.329 sanzione amministrativa)
- impedito controllo e danno ai soci, ex art. 2625, comma 2, Cod. Civ. (reclusione fino ad 1 anno);
- responsabilità patrimoniale illimitata verso la società e i creditori sociali ex art. 2476, comma 1 e comma 6, Cod. Civ. (inosservanza doveri imposti dalla legge e inosservanza obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale).
- sanzioni previste dal MOG 231 in relazione al reato di Impedito controllo.

In capo alla Società:

- art. 25-ter, D.Lgs. 231/01, sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote per l'eventuale reato di Impedito controllo;
- in caso di crisi, il venir meno di uno dei presupposti per l'applicazione dei meccanismi di allerta e delle misure premiali stabilite al Titolo II del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Non è da escludere, in ultimo, l'applicabilità, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, dell'art. 2409 Cod. Civ. e, quindi, della revoca degli amministratori da parte del Tribunale.

Una considerazione finale la merita il ruolo degli amministratori, non solo rispetto allo specifico precetto in commento ma anche, e soprattutto, rispetto al quadro generale dei loro compiti, poteri e responsabilità che, con poche ma significative aggiunte al codice civile, risultano profondamente modificati rispetto al passato.

Vale la pena di ricordare che dal 16 marzo 2019, in forza del nuovo Codice della crisi d'impresa, articoli 375 e 377, è in vigore la nuova formulazione di uno dei capisaldi della disciplina dell'impresa, ossia l'art. 2086 del Codice Civile.

Sono nuovi, nella norma:

- la rubrica: ora "Gestione dell'impresa" (anziché "Direzione e gerarchia dell'impresa");
- il comma 2, di nuova introduzione, che così letteralmente recita *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Ora, la "gestione dell'impresa", espressamente comprendente la cura di un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa" assurge, inequivocabilmente, a obbligo e responsabilità degli amministratori.

Così per i vari tipi di società, grazie alle modifiche introdotte in dettaglio dal Codice della crisi di impresa nel corpo del Codice Civile:

- nella società semplice (nuovo primo comma, art. 2257, Cod. Civ.): *«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»*
- nella società per azioni, con sistema di amministrazione tradizionale (nuovo primo comma, art. 2380-bis, Cod. Civ.): *«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»*
- nella società per azioni, con sistema di amministrazione dualistico (nuovo primo periodo, art. 2409-novies, Cod. Civ.): *«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»*
- nella società a responsabilità limitata (nuovo primo comma, art. 2475, Cod. Civ.): *«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».*



Pertanto, sarà opportuno che gli amministratori cui la norma affida la “gestione dell’impresa” non trascurino, essi per primi, il rilievo fondamentale che oggi assume la verifica dell’esistenza nell’impresa di un adeguato sistema *organizzativo, amministrativo* e - appunto - *contabile*; sistema rispetto al quale la nomina degli organi di controllo assume importanza non certo secondaria (sia esso obbligatorio o meno).

Tutto ciò perché le responsabilità di tale trascuratezza in capo agli amministratori potrebbero rivelarsi oltre modo aggravate allorquando l’impresa, purtroppo, incappasse in uno stato di crisi.

Avv. Stefano Nanni
Consulente ASSIV